

**C O M U N E D I M A L F A**  
(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98050

C.F. 81001030832

**ORDINANZA SINDACALE N. 28/2022**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente. Ex art.191 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..  
Gestione delle aree per stoccaggio RSU indifferenziati e differenziati.

**IL SINDACO**

VISTO l'art.183, comma 1°, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede che, con Decreto del Ministero dell'Ambiente, venga data alle autonomie locali la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati (CDR);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'8 Aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto al succitato art.183", modificato dal D.M. del 13.05.2009;

VISTO l'art.2, comma 7° del D.M. dell'8 Aprile 2008, modificato dal D.M. del 13.05.2009, che prevede che i centri di raccolta già operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che, pertanto, a far data del 18.01.2010 i centri comunali di raccolta sono soggetti ad uniformarsi a tutte le norme e le disposizioni di cui al suddetto D.M. dell'8 Aprile 2008;

PRESO ATTO che le disposizioni del citato D.M. riguardano:

- requisiti gestionali quali: requisiti dei soggetti gestori, tipologie di rifiuti ammessi, modalità di conferimento, modalità di gestione e presidi, durata dei depositi, etc.;
- requisiti strutturali dei centri di raccolta quali: ubicazione, dotazioni, struttura, etc.;
- requisiti, in particolare per come vengono gestiti i centri di raccolta comunali, approvati dal Comune territorialmente competente, per come stabilito nel Decreto Ministeriale del 08.04.2008;

CONSIDERATO che con D.A. n. 1660/DAR del 27.09.2013 è stato nominato il Commissario Straordinario per l'espletamento delle funzioni nel territorio ricompreso nell'ex Ambito territoriale ottimale denominato "ATO ME 5";

PRESO ATTO che si rende necessaria l'esecuzione di interventi minimi necessari per adeguare i Centri Comunali di Raccolta al fine di garantire la prosecuzione delle attività;

DATO ATTO che:

- La differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei RSU da sottoporre a conferimento in discarica nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio a recupero;

- I Centri Comunali di Raccolta hanno una rilevata utilità e necessità di interesse pubblico per il Comune di Malfa e che è necessario incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani prodotti sull'intero territorio comunale;
- Nelle more dell'eventuale rilascio ed ottenimento delle approvazioni da parte di questo Comune, ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 08.04.08 e della realizzazione delle opere di adeguamento necessarie, questo Comune, deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei Centri Comunali e quindi garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATA la situazione di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale;

VALUTATO che:

- Il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D. Lgs n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario al completamento degli interventi di adeguamento dei Centri di Raccolta;
- Nelle more dell'eventuale esecuzione dei predetti interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura dei Centri di Raccolta;
- La predetta temporanea chiusura dei Centri di Raccolta determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi o alla commistione dei rifiuti anche pericolosi nella frazione secca;
- Oltre ai succitati pericoli si determinerebbero conseguenze negative anche in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nei predetti centri (rifiuti ingombranti);

CONSIDERATO, inoltre che:

- A far data dal 01.10.2013 il Comune è subentrato all'ATO ME 5 per i servizi connessi alla gestione r.s.u. (Rifiuti Urbani ed Assimilati), nonché le attività di Nettezza Urbana e nell'ambito delle attività di Raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato;
- Le aree esistenti attrezzate sono attualmente parte integrante ed imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei Rifiuti Urbani in genere;
- L'esercizio di tali Centri di Raccolta è ritenuto da questa Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l'altro sono riconducibili come servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;
- Al fine dell'adeguamento del Centro di Raccolta e relativo atto di approvazione saranno necessari presumibilmente 180 giorni dalla data del presente provvedimento;

CONSIDERATO che alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, in considerazione del fatto che comporterebbe da un lato la chiusura temporanea dei Centri di Raccolta per quanto attiene l'Igiene Pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. del

08.04.08, rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla speciale forma di gestione temporanea dei rifiuti ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs n. 152/2006;

VISTI:

- Gli artt. 198, 181, 192, 255 e 256 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152;
- il D. Lgs 16.01.08 n. 4 che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/06 ed il D. Lgs. n. 151/2005;
- l'art. 191 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi);
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267 che prevede l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

TENUTO CONTO che in sede di Assemblea, tenutasi in data 08.04.2013, la Società SRR è stata incaricata di attivare la procedura per l'autorizzazione ai sensi dell'ex art.13 - rifiuti non pericolosi -;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 16.03.2022 con la quale si autorizzava l'esercizio delle attività nelle aree di "Valdichiesa" ex discarica r.s.u., di "Valdichiesa" ex Pirera, "area ecologica" ex depuratore di Via Indipendenza e "isole ecologiche a scomparsa" in c/da Porri, per mesi sei a far data della suddetta Ordinanza;

VISTA l'ordinanza n° 24 del 28.07.2022 con la quale, nelle more della definizione del contenzioso con il comune di Leni relativo al passaggio per l'ingresso nell'area di Valdichiesa ex discarica rsu, veniva integrata l'Ordinanza n° 7/22 al fine di utilizzare le aree di valdichiesa ex Pirera e c/da Porri isole ecologiche a scomparsa per la tipologia dei rifiuti che venivano stoccati nell'area di valdichiesa ex discarica rsu;

VISTE le Leggi e disposizioni vigenti in materia;

VISTI i poteri del Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, per i motivi indicati in premessa, con indifferibilità ed urgenza e con i poteri di cui all'art. 191 del D. Lgs. 03.04.06 n. 152 e successive modifiche, che conferiscono al Sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo così il livello di tutela della salute e dell'ambiente, avendo ravvisato ed accertato la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra citato art. 191 del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO, a seguito della riorganizzazione del servizio affidato alla Ditta ECO S.E.I.B. s.r.l., apportare alcune modifiche all'Ordinanza Sindacale n. 34 del 18.10.2017 limitatamente allo stoccaggio temporaneo di alcune tipologie di rifiuti nelle aree in questione;

CONSIDERATO che permangono le condizioni di urgente necessità sopra descritte;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in narrativa del presente atto, che ancora sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 08.04.08 e comunque nelle more del rilascio ed ottenimento dell'approvazione da parte del Comune ai sensi del citato D.M. 08.04.08 e della realizzazione di eventuali opere di adeguamento tecnico - gestionale, regolamentari:

- 1) L'esercizio delle attività nell'area sita in località "Valdichiesa" ex discarica r.s.u., per altri mesi sei a far data dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate ed approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 8.04.2008 e s.m.i., quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 (gestione area di trasferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Malfa, raccolta e conferimento della tipologia RAEE R1 ed R2, vetro, ferrosi, ceramica di pezzi sanitari, legno, plastica, plastica rigida, carta e cartone, r.s.u. indifferenziati, umido e rifiuti ingombranti per le operazioni di deposito e compattazione fino al raggiungimento del volume utile al successivo trasporto marittimo).
- 2) L'esercizio delle attività nell'area sita in località "Valdichiesa" ex Pirera, per altri mesi sei a far data dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate ed approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 8.04.2008 e s.m.i., quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 (gestione area di trasferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Malfa, raccolta dei r.s.u. indifferenziati, umido, ferrosi, tipologia RAEE R1 ed R2, legno, plastica, plastica rigida, carta e cartone e rifiuti ingombranti per le operazioni di deposito e compattazione fino al raggiungimento del volume utile al successivo trasporto marittimo).
- 3) L'esercizio delle attività nell'"area ecologica" c.d. ex depuratore sita in Via Indipendenza, per altri mesi sei a far data dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate ed approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 8.04.2008 e s.m.i., quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 (gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio esclusivamente e limitatamente a rifiuti RAEE classificati in R3, R4 ed R5 monitor e piccoli elettrodomestici raccolti nel Comune di Malfa e depositati in contenitori - ceste - sotto apposita copertura - tettoia, nonché il conferimento di imballaggi in vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, ingombranti e cassonetti per neon raccolti nel Comune di Malfa per le operazioni di deposito e compattazione fino al raggiungimento del volume utile al successivo trasporto marittimo).
- 4) L'esercizio delle attività delle "isole ecologiche a scomparsa" site in c/da Porri, per altri mesi sei a far data dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate ed approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 8.04.2008 e s.m.i., quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 (gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Malfa, vetro, plastica, plastica rigida, carta e cartone, r.s.u. indifferenziati, umido, ferro, rifiuti ingombranti, alluminio e banda stagnata raccolti nel Comune di Malfa per le operazioni di deposito e compattazione fino al raggiungimento del volume utile al successivo trasporto marittimo).
- 5) Di gestire i rifiuti raccolti presso i Centri Comunali di raccolta medesimi mediante le idonee Ditte incaricate.
- 6) Di trasmettere la presente Ordinanza, ai sensi dell'art.191, comma 1°, del citato D. Lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente della Provincia Regionale di Messina ed al

Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti ed al Presidente delle SRR.

- 7) Di notificare la presente Ordinanza alla Ditta ECO S.E.I.B. s.r.l. di Giarratana (RG) con sede legale in Via Gen. G. Azzaro n.25, alla quale, con Ordinanza Sindacale n° 17/22 DEL 29.06.2022 è stato affidato il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, ai Responsabili dei Settori 1° (amministrativo), 2° (economico-finanziario) e 4° (tecnico) ed all'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, per dare attuazione alla presente e per rispettiva competenza e conoscenza.
- 8) Di pubblicare la presente all'Albo Comunale e sul sito Internet del Comune.

A V V E R T E

Che, ai sensi dell'art.3 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 gg dalla notificazione della presente, ricorso al TAR della Sicilia oppure è ammesso ricorso nel termine di 120 gg. dallo stesso termine al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, addì 16.09.2022.

IL SINDACO  
(Dott.ssa Clara Rametta)



*Clara Rametta*